



# COMUNE DI CASTELLANA GROTTES

Provincia di Bari

## I SETTORE SEGRETERIA GENERALE - TURISMO - CULTURA E SPETTACOLO

**DETERMINAZIONE N. 79 del 08/07/2014**

**Raccolta Ufficiale**

**N. 566**

**del 21/07/2014**

**OGGETTO: Controversia Comune di Castellana Grotte c/ Petrolpuglia s.r.l. Sentenza n. 311/2012 del T.A.R. Puglia, sede di Bari. Liquidazione spese legali di controparte.**

**PREMESSO** che con la deliberazione G.C. n. 09 del 06.02.2001 esecutiva ai sensi di Legge, veniva stabilito di resistere - per mezzo dell'Avv. Gennaro Notarnicola, con studio in Bari, alla Via Piccinni Nicolò n.150 - nel giudizio innanzi al T.A.R. Puglia, promosso dalla Petrolpuglia, in persona del suo legale rappresentante, dott. Cosimo Ostuni, rappresentata e difesa dall'Avv. Emilio Toma, con ricorso innanzi al T.A.R. Puglia - Bari, notificato il 05.01.2001, acquisito al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 262, con il quale chiedeva l'annullamento della delibera di Consiglio Comunale di Castellana Grotte n. 53 del 16 maggio 2000 con la quale *"...si è approvato il piano di razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti; nonché dei provvedimenti presupposti, conseguenti o comunque connessi ancorché non conosciuti"* e , attraverso il ricorso per motivi aggiunti depositato da parte avversa presso il T.A.R. Puglia – Bari in data 03 marzo 2010: *"...delle schede riepilogative della situazione di ogni impianto di distribuzione verosimilmente compilate nel corso dell'istruttoria afferente la redazione del piano impugnato, prodotte in giudizio dall'Amministrazione Comunale nell'imminenza dell'udienza del 14 gennaio 2010"*;

**PRESO ATTO** della Sentenza n. 311/2012 resa dal T.A.R. Puglia – sede di Bari (Sezione Terza) con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia ha accolto in parte il ricorso introduttivo presentato da controparte, annullando, per l'effetto, l'atto impugnato per quanto di interesse della parte ricorrente e nei termini precisati nella motivazione della Sentenza, dichiarando inoltre inammissibile il ricorso per motivi aggiunti;

**DATO ATTO** che nel medesimo dispositivo, il collegio ha condannato il Comune di Castellana Grotte al pagamento delle spese processuali e degli onorari di giudizio per un importo complessivo di € 3.000,00 in favore, in solido, della Petrolpuglia s.r.l. e del Sig. Domenico Marchitelli;

**VISTA** la nota inviata via e.mail dall'Avv. Emilio Toma, legale di controparte, acquisita al protocollo di questo Ente in data 31/03/2014 al n. di prot. 5751 con la quale viene richiesto all'Ente il pagamento delle spese processuali così come statuito dal Giudice Amministrativo, in favore della Petrolpuglia s.r.l.;

**DATO ATTO** che con Deliberazione di C.C. n. 12 del 18/06/2014 si è provveduto a riconoscere il debito fuori bilancio riguardante la Sentenza sopra richiamata prenotando l'importo di € 3.000,00

all'intervento 1.01.02.08 (epigrafato: "Spese per soccombenze e liti" del redigendo bilancio di previsione 2014;

**RITENUTO**, conseguentemente, dover disporre la tempestiva liquidazione di quanto dovuto e quantificato in complessivi € 3.000,00, in esecuzione della Sentenza n. 311/2012 resa dal T.A.R. Puglia, sede di Bari, in data 09/02/2012;

**Dato atto, altresì**, che con D.M. del 29/04/2014 il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione è stato differito al 31/07/2014;

**Visto** il decreto sindacale prot. n. 2554 del 10/02/2014;

**Visto** il D. Lgs. 18.8.2000 n.267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

**Visto** il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

**Visto** il vigente Statuto Comunale;

## DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. **DI PRENDERE, ATTO** della Sentenza n. 311/2012 resa dal T.A.R. Puglia – sede di Bari (Sezione Terza) con la quale il Giudice Amministrativo, ha accolto in parte il ricorso introduttivo presentato da controparte, annullando, per l'effetto, l'atto impugnato per quanto di interesse della parte ricorrente e nei termini precisati nella motivazione della Sentenza, dichiarando, inoltre, inammissibile il ricorso per motivi aggiunti e condannando il Comune di Castellana Grotte al pagamento delle spese di processuali di controparte per un importo complessivo di € 3.000,00

2. **DI ASSUMERE** per quanto sopra esposto impegno di spesa di €. 3.000,00 in ottemperanza a quanto disposto con la Sentenza n. 311/2012 dal T.A.R. PUGLIA – sede di Bari

3 **DI IMPUTARE** la somma di € 3.000,00 all'intervento 1.01.02.08 (Cap. 145) epigrafato: "Spese per soccombenze e liti" del redigendo bilancio di previsione 2014;

3. **DI LIQUIDARE** e contestualmente pagare alla Società Petrolpuglia S.r.l. con sede legale alla Via Magenta, 15, 70043 Monopoli (BA) , la complessiva somma di € **3.000,00**, in virtù di quanto disposto con la Sentenza su richiamata;

4. **DI DARE ATTO** che la somma di € 3.000,00 come da richiesta verrà corrisposta a mezzo bonifico bancario, intestato alla società Petrolpuglia s.r.l. ed acceso presso la Banca Popolare di bari – filiale di Monopoli (IBAN: IT80D0542441570000001005219)

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo [www.comune.castellanagrotte.ba.it/](http://www.comune.castellanagrotte.ba.it/).

*Eseguita revisione finale*

Il Redattore  
u.c./g.c.

Il Responsabile I Settore  
f.to Dott. Gerardo GALLICCHIO

Visto ai sensi dell'art. 151 , c.4, del D.Lgs 18.08.2000, n.267, in data 08/07/2014 si attesta la relativa copertura finanziaria.

**IMP. 457/2014**  
**LIC 448/2014**

Il Responsabile del Settore Finanziario f.f.  
*f.to dott.ssa Gerardo GALLICCHIO*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Registro albo n.1314

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi.

**Il Responsabile della Pubblicazione**  
f.to sig.ra Natalia Tanzarella

Castellana Grotte, 21 luglio 2014